



Associazione delle Famiglie Afi - Verona

sede legale: Piazza San Zeno, 2 - 37123 Verona
sede operativa: Piazza Angelini, 1 - 37014 Castelnuovo d/G (VR)
Fax. 045 4850842
E-mail: afiverona@afifamiglia.it
www.afifamiglia.it/verona



AFI-VERONA - ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE

STATUTO

TITOLO I

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'associazione, denominata: <<AFI-VERONA – ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE>> di seguito chiamata Afi-Verona assume la forma giuridica di associazione. E' apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in piazza San Zeno, 2 - 37123 nel comune di Verona c/o il centro di Pastorale Familiare.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Per motivate esigenze, l'Assemblea può stabilire una sede operativa anche in luogo diverso dalla sede legale.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione Afi-Verona è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità)

- 1) L'Afi-Verona è una unione di famiglie, di persone che si adopera per rendere la famiglia consapevole della propria identità e del ruolo originario che essa è chiamata a svolgere quale:
 - "società naturale fondata sul matrimonio" (Costituzione Italiana, 27 dic. 1947, artt. 29, 30, 31);
 - "cellula fondamentale della società", (Familiaris Consortio, 1980, III parte, par. 42).
- 2) L'Afi-Verona è diretta al fine di promuovere la famiglia e di favorirne la partecipazione attiva nella vita sociale e politica. Per questo, fa propria la "Carta per i diritti della Famiglia" della S. Sede (1983) e si propone di concretizzare in ogni ambito quanto nel suddetto documento viene espresso ed in particolare:
 - sostegno alle famiglie in difficoltà per ragioni di qualsiasi natura: economica, fiscale, giuridica, relazionale, per la presenza di soggetti deboli;
 - promozione dell'accoglienza e del sostegno di minori che vivono in condizioni di grave disagio familiare;
 - promozione dell'accoglienza temporanea di minori provenienti da paesi colpiti da calamità naturali, guerre, disastri ambientali.
- 3) L'Afi-Verona è apartitica e, come tale, persegue le sue finalità nei campi della formazione, della tutela dei diritti umani e civili, dell'assistenza sociale, della beneficenza e della ricerca scientifica di interesse sociale svolta direttamente o affidata a centri di ricerca.
- 4) L'Afi-Verona non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle riportate all'art. 7 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
- 5) La sua durata è illimitata.

ART. 6
(Appartenenza all'AFI – ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE – CONFEDERAZIONE ITALIANA)

L'Afi-Verona, aderisce all'AFI - ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE - CONFEDERAZIONE ITALIANA, di seguito chiamata Afi, quale Afi locale e come tale si inserisce nella struttura confederativa dell'Afi.

L'Afi-Verona fa propri i diritti-doveri derivanti dallo Statuto e dal Regolamento dell'Afi.

ART. 7
(Attività)

L'Afi-Verona, al fine di perseguire le proprie finalità nei campi della formazione, della tutela dei diritti umani e civili, dell'assistenza sociale, della beneficenza, della ricerca scientifica di interesse sociale svolta direttamente o affidata a centri di ricerca, può:

- a) elaborare ed attivare progetti di coinvolgimento delle famiglie nei vari ambiti della vita sociale, politica ed economica, non esclusa la partecipazione attiva alla gestione della cosa pubblica;
- b) intervenire pubblicamente in ogni caso di ingiustizia sociale e negoziale dei diritti della famiglia, che si possono verificare nelle situazioni concrete sulla scorta di informazioni oggettive e complete;
- c) interagire con le istituzioni regionali, provinciali e comunali, in materia di politica familiare, con una propria rappresentanza;
- d) promuovere e sostenere la solidarietà tra famiglie;
- e) cooperare con organismi regionali, provinciali e comunali aventi finalità analoghe;

- f) istituire osservatori, centri di documentazione studi e raccolta dati, organizzare convegni, manifestazioni e corsi culturali, relativamente all'aspetto spirituale, culturale, morale, educativo, economico, politico, sociale della famiglia;
- g) promuovere la pubblicazione di riviste, libri, testi, audiovisivi, sussidi informatizzati, sia in proprio che mediante affidamento a terzi, strumentali al perseguimento degli scopi dell'Afi-Verona;
- h) istituire premi o concorsi sul tema;
- i) promuovere qualsiasi altra iniziativa utile per gli scopi dell'Afi-Verona.

ART. 8

(Rapporti con gli organismi civili e religiosi)

Nell'adempimento dei propri obiettivi l'Afi-Verona collabora con gli organismi civili e religiosi che a vario titolo operano per un'effettiva promozione della famiglia.
L'Afi-Verona può inoltre: consociarsi, assumere o aderire ad altre realtà operanti sul tema comune della famiglia fondata sul matrimonio.

TITOLO II

ART. 9

(Soci)

- 1) Possono far parte dell'Afi-Verona le persone che si riconoscono nelle finalità dell'Afi-Verona stessa. L'adesione all'Afi-Verona è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- 2) Sono previste due categorie di Soci:
 - a) **SOCIO ORDINARIO**: possono diventare soci ordinari dell'Afi le persone che si impegnino a promuovere e sostenere gli scopi dell'Afi-Verona;
 - b) **SOCIO ONORARIO**: può essere conferito il riconoscimento di socio onorario dell'Afi-Verona a qualsiasi persona che abbia acquisito particolari benemeritenze relativamente alla promozione della famiglia secondo quanto stabilito dall'art.5.

ART. 10

(Diritti e doveri dei soci)

I soci di Afi – Verona hanno il diritto di:

- 1) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 2) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- 3) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- 4) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

I soci di Afi – Verona hanno il dovere di:

- 1) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- 2) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- 3) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART.11
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso da Afi-Verona. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

TITOLO III

ART. 12
(Struttura organizzativa)

- 1) L'Afi-Verona ha carattere locale e può comprendere Organismi di Area che vengono definiti dal Consiglio e coordinati dal Presidente.
- 2) L'Afi-Verona aderisce all'Afi che rappresenta l'organo confederativo delle organizzazioni diffuse sul territorio nazionale. L'Afi dirige e coordina le attività generali della confederazione.
- 3) L'Afi-Verona opera nel proprio ambito locale in piena autonomia patrimoniale, gestionale, di bilancio e operativa nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dagli organi nazionali.
- 4) L'Afi-Verona può promuovere la formazione degli Organismi Regionali e Provinciali secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Afi.
 - a) Gli Organismi Regionali garantiscono il collegamento tra le Afi Locali e gli eventuali Organismi Provinciali presenti sul territorio regionale al fine di favorirne il coordinamento.
 - b) Gli Organismi Provinciali garantiscono il collegamento tra le Afi Locali presenti nel territorio provinciale, al fine di favorirne il coordinamento.

ART. 13
(Gli organi sociali)

Sono organi di Afi-Verona:

- 1) Assemblea dei soci
- 2) Consiglio Direttivo
- 3) Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 14
(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti ad Afi-Verona ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente di Afi-Verona o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento di Afi- Verona.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede di Afi-Verona, in libera visione a tutti i soci.

ART.15 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- 1) approvare il conto consuntivo;
- 2) fissare l'importo della quota sociale annuale;
- 3) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- 4) approvare l'eventuale regolamento interno;
- 5) eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- 6) deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta tramite posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci, mediante avviso affisso nella sede di Afi – Verona e sul sito web.

ART. 17 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 18 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto di Afi-Verona con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Non è ammessa la seconda convocazione per l'assemblea straordinaria.

ART. 19
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione di Afi-Verona ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da:

- Presidente
- Vicepresidente
- 3 consiglieri eletti dall'assemblea tra gli aderenti,

per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente di Afi-Verona è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 20
(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente Afi – Verona e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 21
(Organismi di Area)

1) Gli Organismi di Area possono essere costituiti su mandato del Consiglio. Ne fanno parte i soci presenti sul territorio di competenza che eleggono il proprio Consiglio di Area.

2) Il Consiglio di Area è costituito dal Coordinatore di Area, dal Vicecoordinatore di Area e da tre Consiglieri.

3) Tutte le cariche sociali citate nel presente articolo hanno durata triennale

TITOLO IV

ART. 22 (Risorse economiche)

Le risorse economiche di Afi–Verona sono costituite da:

- 1) contributi degli aderenti e/o di privati;
- 2) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 3) contributi di organismi internazionali;
- 4) donazioni e lasciti testamentari;
- 5) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 6) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 23 (I beni)

I beni di Afi–Verona sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede di Afi–Verona sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede di Afi–Verona può essere consultato dagli aderenti.

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili)

Afi–Verona ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Afi–Verona ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 25 (Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio di Afi–Verona.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione e con i principi della L. 266/91.

TITOLO V

ART. 26 (Bilancio)

I documenti di bilancio di Afi-Verona sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

TITOLO VI

ART. 27 (Convenzioni)

Le convenzioni tra Afi-Verona ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente di Afi-Verona, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede di Afi-Verona.

TITOLO VII

ART. 28 (Dipendenti e collaboratori)

Afi-Verona può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra Afi-Verona ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato da Afi-Verona.

TITOLO VIII

ART. 29 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci di Afi-Verona che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 30 (Responsabilità della organizzazione)

Afi - Verona risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 31 (Assicurazione dell'organizzazione)

Afi-Verona può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 32
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione di Afi-Verona, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 33
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Castelnuovo del Garda, 27 febbraio 2016

Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria
Massimo Brusco

Il segretario verbalizzante
Daniele Udali

Il Presidente di Afi-Verona
Federica Rossetti
